



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI - Registro delle Imprese

Ministero Sviluppo Economico  
Dipartimento Regolazione Mercato  
USCITA - 29/10/2009 - 0095892  
Struttura - DG Vigilanza e Normativa Tecnica

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA  
e-mail: [vania.fornari@sv.camcom.it](mailto:vania.fornari@sv.camcom.it)

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alle due e-mail datate 29 settembre 2009 con le quali codesta Camera ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare codesta Camera ha chiesto di conoscere i motivi per i quali questa Amministrazione, ai fini del conseguimento dell'abilitazione di cui all'art.3 del d.m. 37/2008, abbia, recentemente, favorevolmente valutato ad un soggetto, in possesso di attestato di qualifica professionale, il cumulo dei periodi di esperienza professionale maturati presso imprese abilitate "non consecutivamente (61 mesi e 12 giorni) e in un arco di tempo di anni 10 (dieci)", mentre, al contrario, non sono stati favorevolmente presi in considerazione altre forme di esperienza professionale maturata in forma combinata. A titolo di esempio sono stati citati i periodi maturati in qualità di collaboratore familiare (anni n.5) e di operaio installatore con qualifica di specializzato (mesi n.15) oppure come amministratore e operaio installatore con qualifica di specializzato.

Pur nell'autonomia decisionale e procedimentale della Camere di commercio, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno, in passato, su espressa richiesta delle Camere di commercio, di privati cittadini e di imprese del settore, di fornire pareri al riguardo.

Circa il cumulo delle esperienze lavorative maturate in forma combinata e a vario titolo presso le imprese di impiantistica abilitate, si rappresenta che il parere sfavorevole a suo tempo fornito trova fondamento nella mancanza di una apposita previsione normativa che potesse giustificare una valutazione positiva dei casi proposti.

Infatti la normativa vigente non consente di poter cumulare i periodi di esperienza professionale maturati "alle dirette dipendenze di un'impresa impiantistica" (previsti dalle lettere b-c-d, comma 1 dell'art.4) con i periodi di esperienza professionale maturati in forma di "collaborazione tecnica continuativa" svolta in qualità di titolare, socio e collaboratore familiare di imprese abilitate del settore.

Peraltro, in relazione al caso espressamente citato da codesta Camera, si rappresenta che l'art.4, comma 2, prevede, ai fini della maturazione dei requisiti professionali attraverso lo svolgimento di una "collaborazione tecnica continuativa", le sole figure di "titolare, soci e collaboratori familiari" escludendo, pertanto, quella di amministratori di società (come

Richiesta parere della CCIAA SV su d.m.37-2008 - 29.9.2009-1

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5332/5307 - fax +39 06 483691  
e-mail [marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it)  
[paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it)  
[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)



l'amministratore unico/delegato o il componente il consiglio di amministrazione), qualora non siano, al contempo, anche soci.

In relazione, invece, alla favorevole valutazione espressa in merito ad un eventuale cumulo dei periodi di esperienza professionale maturati presso imprese abilitate "non consecutivamente (61 mesi e 12 giorni) e in un arco di tempo di anni 10 (dieci)", come nel caso citato nel secondo capoverso della presente nota, si rappresenta che questa Amministrazione ha ritenuto opportuno fare un'eccezione al principio di consecutività tenuto conto della mutata realtà della situazione socio-economica italiana ed, in particolare, della costante e sempre più consistente diffusione, anche nel settore impiantistico, dei contratti a tempo determinato, a progetto e/o comunque di contratti aventi comunque una definita scadenza temporale.

Infatti, tale dinamica contrattuale comporta evidenti conseguenze in termini di forte limitazione all'acquisizione dei requisiti professionali da parte dei soggetti interessati, aventi "potenzialmente" i requisiti di cui all'art.4, comma 1, lettere b-c, tenuto conto che ogni interruzione del rapporto (a tempo, comunque, determinato) avrebbe di fatto interrotto il periodo di maturazione dei requisiti, facendo tornare indietro la lancetta del tempo.

Pertanto, per motivi di equità sostanziale, a parere della Scrivente, si è ritenuto in passato, e si ritiene di poter ribadire anche per il futuro, che possano prendersi in considerazione tutti i periodi lavorativi utili ai fini della maturazione dei requisiti in esame, al fine di non penalizzare i soggetti che non avessero, per vari motivi, lavorato consecutivamente per la stessa impresa (come previsto, ad esempio, dall'art.4, comma 1, lettere b-c del d.m. in parola).

IL DIRIGENTE  
(*Marco Maceroni*)